

La normativa italiana in tema di riconoscimento delle qualifiche di rifugiati

La “**Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea**” (conosciuta con la dizione sintetica di “**Convezione di Lisbona**”) del 1997, all’articolo VII prevede che:

«Ogni Parte, nell’ambito del proprio sistema di istruzione ed in conformità con le proprie disposizioni costituzionali, giuridiche e normative, adotterà tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a valutare equamente ed efficacemente se i rifugiati, i profughi e le persone in condizioni simili a quelle dei rifugiati soddisfano i requisiti per l’accesso all’istruzione superiore, a programmi complementari di insegnamento superiore o ad attività lavorative, anche nei casi in cui i titoli di studio rilasciati da una delle Parti non possono essere comprovati dai relativi documenti».

In linea con quanto disposto dalla Convenzione di Lisbona, l’Italia ha adeguato la propria legislazione in tema di riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati con l’articolo 26 comma 3 bis del **Decreto Legislativo 251/2007**, come modificato ai sensi del **Decreto legislativo n.18 del 21 febbraio 2014**:

«Per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all’estero dai titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, le amministrazioni competenti individuano sistemi appropriati di valutazione, convalida e accreditamento che consentono il riconoscimento dei titoli ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, anche in assenza di certificazione da parte dello Stato in cui è stato ottenuto il titolo, ove l’interessato dimostra di non poter acquisire detta certificazione».

Inoltre, la **Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca**, all’interno delle “**Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2018-2019**”, come già fatto nell’anno precedente, ha invitato le istituzioni di formazione superiore italiane a «*svolgere riconoscimenti dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani (art. 2 Legge 148/2002)*» e «*a porre in essere tutti gli sforzi necessari al fine di predisporre procedure e meccanismi interni per valutare le qualifiche dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria, anche nei casi in cui non siano presenti tutti o parte dei relativi documenti comprovanti i titoli di studio*».